

Responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e una via verso la ripresa sostenibile e inclusiva

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva (2012/2097(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 5, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 e 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la Carta sociale europea, in particolare gli articoli 5, 6 e 19,
- viste la Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, adottata nel 1998, e le convenzioni dell'OIL sulle norme fondamentali universali in materia di lavoro riguardanti: l'abolizione del lavoro forzato [n. 29 (1930) e n. 105 (1957)], la libertà sindacale e il diritto di contrattazione collettiva [n. 87 (1948) e n. 98 (1949)], l'abolizione del lavoro infantile [n. 138 (1973) e n. 182 (1999)] e la non discriminazione sul lavoro [n. 100 (1951) e n. 111 (1958)],
- viste anche le convenzioni dell'OIL n. 94 sulle clausole di lavoro (contratti pubblici) e n. 154 sulla contrattazione collettiva,
- visti l'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso e il patto globale per l'occupazione, adottati all'unanimità a livello mondiale il 19 giugno 2009 in occasione della Conferenza internazionale del lavoro,
- vista la Dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta adottata all'unanimità dai 183 paesi membri dell'OIL il 10 giugno 2008,
- visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948) e gli altri strumenti delle Nazioni Unite nel campo dei diritti umani, in particolare il Patti internazionale sui diritti civili e politici (1966) e sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965), la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979), la Convenzione sui diritti del fanciullo (1989), la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990) e la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (2006),
- visti i principi delle Nazioni Unite sull'emancipazione delle donne introdotti nel marzo del 2010 e gli orientamenti in essi contenuti sulle modalità di emancipazione delle donne sul posto di lavoro, nel mercato e nella comunità, frutto della collaborazione tra l'agenzia delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere (UN Women) e l'iniziativa "Global Compact" (patto mondiale) delle Nazioni Unite,
- visto il "Consistency Project", un progetto collaborativo che riunisce il "Climate Disclosure Standards Board (CDSB)", la "Global Reporting Initiative (GRI)", l'Organizzazione per la

cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), ideato per sostenere un approccio più coerente in relazione alla richiesta e alla fornitura di informazioni aziendali legate al cambiamento climatico,

- visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani nonché le conclusioni del Consiglio Affari esteri dell'8 dicembre 2009¹,
- viste le linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali, aggiornate nel mese di maggio 2011,
- vista la convenzione dell'OCSE del 1997 contro la corruzione,
- vista la Global Reporting Initiative,
- vista l'istituzione del Comitato internazionale per la rendicontazione integrata (IIRC),
- vista la legge danese sui bilanci (2008),
- visto il patto mondiale (Global Compact) delle Nazioni Unite,
- visto lo studio (noto come lo "studio di Edimburgo")², elaborato nell'ottobre 2010 per la Commissione sui divari in termini di governance tra gli strumenti e le norme internazionali in materia di responsabilità sociale dell'impresa e la vigente legislazione europea, le cui conclusioni sono contenute nella relazione annuale del 2011 del Parlamento sui diritti umani³, pienamente approvata dal Consiglio europeo,
- visti i paragrafi 46 e 47 del documento conclusivo del vertice mondiale Rio+20 del 2012 sullo sviluppo sostenibile,
- visti i principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite (UNPRI),
- vista la norma internazionale ISO 26000, che definisce orientamenti in materia di responsabilità sociale ed è stata pubblicata il 1° novembre 2010,
- visto lo studio "Green Winners" del 2009, che raggruppa 99 imprese⁴,
- vista l'istituzione del forum multilaterale sulla responsabilità sociale delle imprese, lanciato il 16 ottobre 2002,
- vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,

¹ <http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect-Respect-Remedy-Framework> e

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf

² http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/business-human-rights/101025_ec_study_final_report_it.pdf

³ Testi approvati, P7_TA(2012)0126.

⁴ <http://www.atkearney.com/documents/10192/6972076a-9cdc-4b20-bc3a-d2a4c43c9c21>

di forniture e di servizi¹,

- vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici presentata dalla Commissione (COM(2011)0896),
- visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale², che ha sostituito la convenzione di Bruxelles del 1968 tranne che per le relazioni tra la Danimarca e gli altri Stati membri,
- vista la risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 2001 sul seguito da dare al Libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese³,
- vista la risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 2003 sulla responsabilità sociale delle imprese⁴,
- vista la comunicazione della Commissione intitolata "Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti – Contributo dell'Unione alla realizzazione dell'agenda per il lavoro dignitoso nel mondo" (Comunicazione della Commissione sul lavoro dignitoso – COM(2006)0249),
- vista la comunicazione della Commissione intitolata "Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea – Un piano per progredire" (Piano d'azione per il governo societario – COM(2003)0284),
- vista la comunicazione della Commissione intitolata "Commercio, crescita e affari mondiali – La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE" (COM(2010)0612),
- vista la comunicazione della Commissione intitolata "Pacchetto imprese responsabili" (COM(2011)0685),
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Verso una ripresa fonte di occupazione" (COM(2012)0173),
- vista la comunicazione della Commissione intitolata "Iniziativa per l'imprenditoria sociale – Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale" (COM(2011)0682),
- vista la comunicazione della Commissione intitolata "EUROPA 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),
- vista la comunicazione della Commissione intitolata "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015" (COM(2010)0491),
- vista la sua risoluzione del 30 maggio 2002 sul Libro verde della Commissione "Promuovere

¹ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

² GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

³ GU C 86 del 10.4.2002, pag. 3.

⁴ GU C 39 del 18.2.2003, pag. 3.

un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese"¹,

- vista la sua risoluzione del 13 maggio 2003 sulla comunicazione della Commissione relativa alla responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile²,
 - vista la sua risoluzione del 13 marzo 2007 sulla responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato³,
 - vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali⁴,
 - vista la sua risoluzione del 16 giugno 2010 su UE 2020, in cui sottolinea che esiste un legame inscindibile tra la responsabilità d'impresa e il governo societario⁵,
 - vista la sua risoluzione del 20 novembre 2012 sull'"Iniziativa per l'imprenditoria sociale – Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale"⁶,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 maggio 2012 in merito alla comunicazione della Commissione intitolata "Una strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese"⁷,
 - vista la comunicazione della Commissione intitolata "Una strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese" (COM(2011)0681),
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione giuridica, della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0023/2013),
- A. considerando che il termine "responsabilità sociale delle imprese" (RSI) non deve essere utilizzato impropriamente per ridefinire le norme minime applicabili concordate a livello internazionale, e che deve invece essere usato per misurare il grado di applicazione delle norme stesse e per capire meglio in che modo esse si possano rendere facilmente e direttamente applicabili per le aziende di tutte le dimensioni;
- B. considerando che il concetto di RSI tipicamente impiegato in seno alle istituzioni dell'Unione europea dovrebbe essere considerato come sostanzialmente inscindibile dai concetti correlati di impresa responsabile o etica, "ambiente, società e governance", sviluppo sostenibile e rendicontabilità delle imprese;

¹ GU C 187 E del 7.8.2003, pag. 180.

² GU C 67 E del 17.3.2004, pag. 73.

³ GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 45.

⁴ GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.

⁵ GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 57.

⁶ Testi approvati, P7_TA(2012)0429.

⁷ GU C 229 del 31.7.2012, pag. 77.

- C. considerando che l'approccio multilaterale deve rimanere la pietra angolare di tutte le iniziative sostenute dall'Unione in materia di RSI nonché la base della RSI più credibile perseguita dalle imprese stesse, a partire dal livello locale;
- D. considerando che la Global Reporting Initiative ha fornito la metodologia di gran lunga più accettata a livello internazionale per la trasparenza delle imprese, e che l'istituzione del Comitato internazionale per la rendicontazione integrata (IIRC), che riunisce i principali organismi per l'elaborazione delle norme contabili internazionali, è indice del fatto che la rendicontazione sulla sostenibilità delle imprese integrata nei bilanci diventerà la norma a livello globale in meno di un decennio;
- E. considerando che l'attività innovatrice del "Prince's Accounting for Sustainability Project" (progetto del Principe sulla contabilità finalizzata alla sostenibilità) realizzata nell'ambito dell'iniziativa "TEEB for Business" (Economia degli ecosistemi e della biodiversità) e del programma ambientale delle Nazioni Unite ha reso ora possibile per le imprese la piena e precisa comprensione del valore monetario dell'impatto sociale e ambientale esterno della RSI, che può così essere integrata nella gestione finanziaria delle imprese stesse;
- F. considerando il cambiamento di rotta nella comunità di investitori nell'ambito del quale 1 123 investitori (che rappresentano un patrimonio totale gestito di 32 000 miliardi di USD) hanno aderito ai principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite (UNPRI); che il Forum europeo per gli investimenti sostenibili stima che il mercato globale degli investimenti socialmente responsabili abbia raggiunto un valore di circa 7 000 miliardi di EUR a settembre 2010, e che 82 investitori guidati da "Aviva Global Investors", rappresentanti un patrimonio totale gestito di 50 000 miliardi di USD, hanno promosso l'appello a rendere obbligatoria la rendicontazione sulla sostenibilità delle imprese rivolto al vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile;
- G. considerando che l'istituzione della piattaforma multilaterale europea sulla responsabilità sociale delle imprese, l'adozione di una serie di progetti pilota e di ricerca nonché le attività dell'ex Alleanza per le imprese costituiscono altrettante valide testimonianze dell'impegno europeo nel settore della RSI, unitamente al prezioso e costante contributo apportato da una "famiglia" di organizzazioni europee che si occupano di RSI, comprese RSI Europa, la "European Academy of Business in Society" (EABIS), il Forum europeo per gli investimenti sostenibili e responsabili (Eurosif) e la Coalizione europea per la responsabilità sociale di impresa (ECCJ);
- H. considerando che un certo numero di norme comuni in materia di RSI è fondamentale, che gli approcci del settore devono essere differenziati in base alla rilevanza e che, in una società libera, nessuna iniziativa benefica può essere resa obbligatoria in nome della RSI, pena una possibile riduzione della generosità dei cittadini;
- I. considerando che i codici di condotta delle imprese hanno svolto un ruolo importante nel dare avvio alla RSI e nel sensibilizzare in proposito, ma costituiscono una risposta insufficiente se si considerano la frequente mancanza di specificità, la scarsa coerenza con le norme internazionali esistenti, gli esempi di elusione delle questioni essenziali nonché la mancanza di comparabilità e trasparenza nell'applicazione;
- J. considerando che i principi guida su imprese e diritti umani dell'ONU sono stati concordati all'unanimità in seno alle Nazioni Unite con il pieno sostegno degli Stati membri dell'UE, dell'Organizzazione internazionale dei datori di lavoro e della Camera di commercio

internazionale, anche per quanto concerne il concetto di "combinazione intelligente" tra iniziative normative e volontarie;

- K. considerando che l'ex rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani, John Ruggie, ha chiesto agli Stati membri dell'UE, nell'ambito della conferenza in materia di RSI convocata dall'allora presidenza svedese, di chiarire e sostenere la questione della giurisdizione extraterritoriale per le violazioni da parte delle imprese nei paesi terzi fragili; che la sua richiesta è stata successivamente approvata nelle conclusioni del Consiglio europeo, ma che finora non è stata intrapresa alcuna azione al riguardo;
- L. considerando che lo studio della Commissione sui divari in termini di governance tra gli strumenti e le norme internazionali in materia di RSI e la vigente legislazione europea, noto come lo "studio di Edimburgo" e pubblicato nell'ottobre del 2010 con conclusioni contenute anche nella relazione annuale del 2011 sui diritti umani, è stato pienamente approvato dal Consiglio europeo e dal Parlamento;
- M. considerando che le linee guida dell'OCSE sulle imprese multinazionali rappresentano la norma internazionale in materia di RSI più credibile, e che l'aggiornamento concordato nel maggio del 2011 costituisce una significativa opportunità per portare avanti l'attuazione della RSI;
- N. considerando che sono state intraprese numerose iniziative internazionali per garantire una rendicontazione sulla sostenibilità da parte delle imprese comprendente anche obblighi di rendicontazione per le società statali cinesi e l'obbligo per le imprese di riferire in merito all'applicazione degli orientamenti in tema di RSI elaborati dal governo dell'India, e che le imprese sono tenute a divulgare i loro risultati in termini di sostenibilità come requisito per la quotazione in borsa in Brasile, Sud Africa e Malaysia, oltre che per la Commissione della borsa valori statunitense (Securities and Exchange Commission);
- O. considerando che la legge danese sui bilanci (2008) riguardante la rendicontazione sulla sostenibilità delle imprese prevede specifici obblighi di rendicontazione aggiuntivi per quanto riguarda l'impatto sul cambiamento climatico e i diritti umani, e che la stessa si è rivelata estremamente popolare tra le imprese danesi, il 97% delle quali ha scelto di elaborare relazioni nonostante la disposizione "rispetta o spiega" prevista per i primi tre anni di applicazione della legge;
- P. considerando che Francia e Danimarca sono due dei quattro governi dei paesi membri dell'ONU che hanno accettato di dirigere l'attuazione dell'impegno Rio +20 delle Nazioni Unite in materia di rendicontazione sulla sostenibilità delle imprese;
- Q. considerando che l'aggiornamento delle linee guida dell'OCSE sulle imprese multinazionali, condotto dai Paesi Bassi, ha offerto l'opportunità di migliorarne la visibilità e lo status attraverso il sistema dei "punti di contatto nazionali", ha posto fine al "legame di investimento" (investment nexus) che ha impedito la piena applicazione delle citate linee guida alla catena di approvvigionamento, e ha pienamente integrato i principi delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani;
- R. considerando che, secondo la sua risoluzione su Europa 2020, esiste un legame inscindibile tra la responsabilità sociale delle imprese e il governo societario;

- S. considerando che lo studio "Green Winners" del 2009 riguardante 99 imprese ha dimostrato che in 16 distinti settori industriali le imprese con strategie RSI hanno registrato risultati superiori di almeno il 15% rispetto alle medie settoriali, ovvero una capitalizzazione di mercato aggiuntiva di 498 milioni di EUR (650 milioni di USD) per azienda;
- T. considerando che dal sondaggio del 2012 "Global CEO" è emerso che le imprese riconoscono la necessità di una stretta collaborazione con le popolazioni locali ai fini della crescita; che, ad esempio, oltre il 60% degli intervistati stava programmando per i tre anni successivi un aumento degli investimenti finalizzato a contribuire a mantenere la salute dei lavoratori;
1. riconosce che la comunicazione della Commissione si inserisce in una serie di dichiarazioni politiche finalizzate a garantire una più ampia promozione della RSI, che essa rientra fra le politiche dell'UE ed è destinata a diventare un principio consolidato dell'azione europea; chiede che la Commissione e gli Stati membri si basino sulla strategia in materia di RSI per il periodo 2014-2020 per adottare misure concrete intese a promuovere il coinvolgimento delle imprese nella RSI;
 2. sottolinea che l'adesione alla responsabilità sociale assicura alle imprese una fiducia e un'accettazione sociale maggiori;
 3. concorda nondimeno con l'analisi esposta nella comunicazione, secondo cui le pratiche della RSI sono ancora in gran parte limitate a una minoranza di grandi aziende nonostante gli appelli diretti riguardanti l'adesione alla RSI da parte di un maggior numero di imprese contenuto nelle comunicazioni della Commissione del 2001 e del 2006; ritiene tuttavia che le imprese siano sempre state partecipi delle società in cui operano e che la RSI possa essere introdotta nelle aziende di tutte le dimensioni; rileva altresì la necessità di coinvolgere le PMI nel dibattito sulla RSI, dal momento che molte di esse aderiscono alla stessa sulla base di un approccio più informale e intuitivo, con il minor aggravio possibile in termini di oneri amministrativi e nessun aumento dei costi;
 4. richiama l'attenzione sul ruolo strategico delle PMI, le quali, grazie alla prossimità con il territorio in cui operano, possono agevolare l'adesione alla RSI; chiede alla Commissione di sviluppare, di concerto con le autorità nazionali e le piattaforme multilaterali, forme di cooperazione settoriale tra PMI che permettano loro di affrontare problemi sociali e ambientali in maniera collettiva;
 5. ritiene deplorabile che la RSI rimanga essenzialmente incentrata sulle norme ambientali, a scapito delle norme sociali, nonostante queste ultime siano fondamentali per ristabilire un clima sociale favorevole alla crescita economica e alla convergenza sociale;
 6. è del parere che la crisi finanziaria globale comporti un reale rischio che i responsabili politici, anche nell'UE, subiscano le conseguenze della loro nefasta logica di breve termine, incentrata esclusivamente su misure per la trasparenza e la rendicontabilità sui mercati finanziari, definite in senso stretto, a scapito dell'urgente necessità del settore finanziario e di tutti i settori industriali di far fronte in modo integrato alle sfide impellenti e prioritarie del degrado ambientale e della disgregazione sociale;
 7. avverte che in futuro le imprese potranno risultare sostenibili solo se vivranno in un'economia sostenibile, e che non può esserci alcuna alternativa all'adattamento a un futuro a basse emissioni carbonio, il quale comprende altresì la conservazione del capitale

sociale e naturale del mondo, ovvero un processo in cui la RSI deve svolgere un ruolo decisivo;

8. ritiene che il "potenziamento" della RSI debba essere migliorato attraverso: la messa in risalto degli strumenti globali in materia di RSI, un nuovo slancio per le imprese leader nelle rispettive categorie, la divulgazione da parte delle imprese di informazioni sociali e ambientali, il ricorso ad apposite linee guida, il sostegno della pubblica amministrazione in vista della creazione di condizioni favorevoli alla cooperazione in ambito RSI nonché della messa a disposizione di meccanismi e strumenti adeguati (ad esempio un regime di incentivi), una solida analisi dell'impatto delle iniziative esistenti in materia di RSI, un sostegno alle nuove iniziative in ambito sociale, un adeguamento della RSI volto a soddisfare le esigenze delle PMI e un maggiore riconoscimento all'interno sia della comunità imprenditoriale sia della società in generale dell'enorme portata delle sfide globali in ambito sociale e ambientale per l'Europa e il mondo;
9. è favorevole all'intenzione della Commissione di approfondire la RSI in Europa mediante l'elaborazione di linee guida e il sostegno di iniziative multilaterali per i singoli settori industriali; chiede inoltre alle principali aziende e associazioni di abbracciare l'iniziativa in questione;
10. ribadisce che la RSI deve passare dalle azioni ai risultati;
11. plaude al fatto che la definizione di RSI contenuta nella comunicazione della Commissione, che rispecchia il nuovo approccio adottato in primo luogo dalla stessa Commissione nell'ambito del Forum multilaterale nel 2009, oltre a offrire un'opportunità indispensabile in termini di inclusione e di ricerca di un consenso, riflette correttamente il nuovo consenso raggiunto tra le aziende e le altre parti interessate nel campo in oggetto grazie all'approvazione unanime dei principi guida delle Nazioni Unite e di altri strumenti come la norma di orientamento sulla responsabilità sociale ISO 26000; accoglie favorevolmente l'integrazione nelle attività delle imprese delle istanze sociali, ambientali, etiche e umane; insiste sulla necessità che la Commissione operi una più netta differenziazione tra: (1) iniziative benefiche delle aziende, (2) attività sociali delle imprese fondate su leggi, regolamenti e norme internazionali e (3) attività antisociali delle imprese, da condannare in maniera perentoria, che, oltre a violare leggi, regolamenti e norme internazionali, sfociano in forme di sfruttamento e comportamenti penalmente rilevanti come il ricorso al lavoro minorile o forzato;
12. ribadisce che la RSI deve essere estesa anche alla condotta delle imprese nei confronti e all'interno dei paesi terzi;
13. constata con interesse che la Commissione ha cominciato a inserire riferimenti alla RSI negli accordi commerciali dell'UE; ritiene, visto il ruolo preminente assunto dalle grandi società e dalle relative controllate e filiere di approvvigionamento nel commercio internazionale, che la responsabilità sociale e ambientale delle imprese debba diventare parte integrante del capitolo "sviluppo sostenibile" degli accordi commerciali dell'Unione europea; invita la Commissione a elaborare proposte concrete concernenti l'applicazione alla politica commerciale dei principi di RSI in questione;
14. ritiene che la "responsabilità sociale" debba altresì rispettare principi e diritti fondamentali come quelli specificati dall'OIL, ad esempio, in particolare, la libertà di associazione, il diritto di contrattazione collettiva, il divieto di ricorrere al lavoro forzato, l'abolizione del

lavoro minorile e l'eliminazione della discriminazione sul lavoro;

15. apprezza vivamente il contributo offerto dai commissari per l'Occupazione, le Imprese e il Mercato interno e dal relativo personale ai fini dell'approccio lungimirante e costruttivo adottato nella comunicazione della Commissione; riconosce il contributo di altre parti della Commissione attraverso il gruppo interservizi sulla RSI; invita, tuttavia, il Presidente della Commissione a guidare personalmente i progressi nel settore della RSI e a garantire la piena "titolarità" dell'impegno della Commissione nei confronti della RSI, in particolare per quanto concerne la direzione generale dell'Ambiente e le DG impegnate nelle relazioni esterne;
16. ritiene che la RSI debba includere misure sociali riguardanti, tra l'altro, la formazione professionale, la conciliazione tra vita familiare e professionale nonché l'adeguatezza delle condizioni di lavoro; conferma la propria convinzione che esista un "interesse commerciale" della RSI ma ribadisce che, qualora nel breve termine tale interesse non sussista in una determinata situazione o azienda, esso non deve mai essere addotto come pretesto per agire in maniera irresponsabile e antisociale; ritiene che esistano ricerche sufficienti a dimostrare l'"interesse commerciale" e che la diffusione di dette ricerche debba costituire la priorità; chiede che le nuove ricerche in tema di RSI siano dedicate alla valutazione dell'impatto cumulativo dei cambiamenti di comportamento delle imprese dovuti alla RSI sugli sforzi per far fronte a tutte le sfide europee e globali, ad esempio le emissioni di CO₂, l'acidificazione delle acque, la povertà estrema, il lavoro minorile e le disparità; chiede altresì che gli insegnamenti tratti siano integrati nel futuro contributo dell'Europa allo sviluppo di iniziative globali in materia di RSI;
17. riconosce l'esistenza di un grave difetto nelle iniziative in materia di RSI laddove le aziende che si fregiano dell'applicazione dei principi della RSI riescono a evitare gruppi di interesse cruciali o temi sensibili attinenti alle loro attività e catene di approvvigionamento globali; invita la Commissione a fare leva, in collaborazione con le autorità finanziarie e le parti sociali, sul precedente lavoro svolto dai "laboratori" RSI al fine di valutare meglio come le aziende e le loro parti interessate possano oggettivamente individuare gli aspetti sociali e ambientali rilevanti per l'attività in questione nonché di selezionare in modo equo e bilanciato le parti interessate da coinvolgere nelle iniziative delle imprese in materia di RSI;
18. ritiene che i consumatori prestino sempre più attenzione alle attività di RSI svolte dalle imprese, le quali sono pertanto incoraggiate a essere trasparenti, in particolare per quanto concerne le operazioni aziendali connesse a questioni etiche, sociali e ambientali;
19. sottolinea che si potrà parlare di responsabilità sociale delle imprese solo quando saranno rispettate la legislazione in vigore e le vigenti disposizioni collettive locali delle parti sociali;
20. osserva che, nella valutazione della responsabilità sociale di un'impresa, si debba tenere conto del comportamento delle imprese presenti nella relativa catena di approvvigionamento nonché di quello degli eventuali subappaltatori;

Ripresa sostenibile

21. è d'accordo con la Commissione quando, nella sua comunicazione, riconosce che il contributo "ad alleviare le conseguenze sociali dell'attuale crisi" e l'individuazione di

modelli di imprenditoria sostenibile fanno parte della responsabilità sociale delle imprese; invita la Commissione e gli Stati membri ad aiutare le imprese, in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori, a impegnarsi a favore della RSI; chiede alle imprese di valutare iniziative volte a conservare e creare posti di lavoro, soprattutto per i giovani e le donne, in tutti i settori di attività (ad esempio gestione e formazione, mercati, personale, ambiente e società), con particolare riferimento ai soggetti che presentano molteplici svantaggi, ad esempio i rom con disabilità, nonché a selezionare sul mercato del lavoro locale non solo semplici dipendenti ma anche alti dirigenti, istituendo altresì, ad esempio, un sistema che consenta ai neolaureati di svolgere tirocini di qualità e quindi di acquisire l'esperienza lavorativa richiesta dai datori di lavoro nel settore privato;

22. ritiene che le imprese debbano partecipare alla risoluzione dei problemi sociali aggravati dalla crisi economica, ad esempio la mancanza di alloggi e la povertà, nonché allo sviluppo delle comunità in cui operano;
23. riconosce che la crisi economica è andata di pari passo con una crescente flessibilizzazione del lavoro, soprattutto per le donne, con differenze a livello di condizioni occupazionali in parte riconducibili alle pratiche di subappalto, un ricorso obbligato al lavoro a tempo parziale per molti che aspirano a lavori a tempo pieno, un aumento di prassi lavorative talvolta improntate allo sfruttamento nonché una recrudescenza dell'occupazione informale; invita la Commissione e il Forum europeo multilaterale a esaminare, nello specifico, l'espansione della pratica del subappalto; esorta a basare tale attività sui principi guida delle Nazioni Unite applicabili alla catena di approvvigionamento e in particolare al concetto di "valutazione d'impatto", indipendentemente dai diversi livelli di fornitori;
24. osserva che il rispetto delle norme in materia di condizioni di lavoro fisico, l'elaborazione di procedure e politiche per le assunzioni e i licenziamenti, la tutela dei dati e della vita privata dei lavoratori, il pagamento puntuale delle retribuzioni e delle altre prestazioni rappresentano ulteriori elementi della responsabilità sociale delle imprese, di cui chiede il rispetto;
25. riconosce che la crisi ha un impatto sul tessuto sociale; apprezza le varie misure adottate da talune imprese per integrare nel mercato del lavoro i gruppi vulnerabili e svantaggiati; chiede alle imprese di continuare a portare avanti iniziative in tal senso; sottolinea tuttavia che le chiusure di imprese e i tagli stanno compromettendo alcuni dei miglioramenti conseguiti attraverso la RSI quali l'occupazione dei gruppi vulnerabili della società, in particolare delle persone con disabilità, ottenuta grazie al miglioramento della formazione e dello status di tali lavoratori e alla promozione di nuove forme di produzione e di servizi socialmente utili, ad esempio mediante il credito cooperativo, nonché di nuovi modelli occupazionali attraverso imprese sociali, cooperative e commercio equo; ritiene quindi essenziale la definizione di parametri per le misure sociali; invita la Commissione a intraprendere un'analisi approfondita dell'impatto sociale della crisi sulle iniziative descritte, integrando la prospettiva di genere e concentrandosi sui paesi dell'Europa meridionale, nonché a consultare pienamente le parti sociali e i soggetti interessati dalla RSI in merito ai risultati raggiunti;
26. ritiene che le iniziative in materia di RSI, oltre ad apportare benefici alla società nel suo insieme, aiutino le imprese a migliorare la loro immagine e a essere maggiormente valorizzate tra i potenziali consumatori, a tutto vantaggio della loro redditività economica a lungo termine;

27. osserva che la definizione di programmi di sviluppo delle competenze e formazione continua per i lavoratori, le regolari valutazioni individuali di questi ultimi e i programmi per la gestione dei talenti, così come la definizione di specifici obiettivi commerciali e di sviluppo per i dipendenti, aumentano la motivazione e l'impegno degli stessi costituendo altresì un elemento essenziale della RSI;
28. fa notare che, in particolare in tempi di crisi, le imprese che operano nel rispetto dei principi della RSI dovrebbero contribuire allo sviluppo delle capacità innovative delle rispettive regioni grazie all'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative e rispettose dell'ambiente presso gli stabilimenti di produzione, nonché attraverso nuovi investimenti e processi di modernizzazione; sottolinea che l'integrazione nelle attività delle imprese di questioni ambientali quali la biodiversità, il cambiamento climatico, l'efficienza sotto il profilo delle risorse e la salute ambientale, è potenzialmente in grado di promuovere una ripresa sostenibile;
29. ritiene che, tenendo conto della diversità dei sistemi pensionistici nell'Unione europea a seguito della crisi finanziaria, detta crisi possa in alcuni casi aver minato la fiducia dei dipendenti in relazione all'obbligo delle aziende di garantire i diritti pensionistici privati nel lungo termine; invita le aziende responsabili ad affrontare il problema di concerto con la Commissione e le parti sociali, stabilendo tra l'altro forme di gestione dei fondi pensione aperte, inclusive e basate sulle norme, anche in quanto parte della più ampia sfida nell'ambito della RSI riguardante l'invecchiamento attivo in un'epoca di cambiamento demografico; osserva che il ripristino della fiducia tra dipendenti e aziende è fondamentale in vista di una ripresa economica sostenibile;

Organizzazione internazionale e approcci multilaterali

30. apprezza vivamente la posizione centrale riservata dalla comunicazione della Commissione al rafforzamento e all'attuazione delle norme internazionali e, in considerazione dell'aggiornamento del 2011 delle linee guida dell'OCSE nonché dell'approvazione dei principi guida delle Nazioni Unite, ritiene che l'azione dell'UE debba ora concentrarsi soprattutto sulla promozione e sull'applicazione di tali linee guida e principi tra le imprese europee; sottolinea che le linee guida dell'OCSE sono state definite e riconosciute a livello internazionale allo scopo di stabilire e mantenere condizioni di parità, promuovendo nel contempo pratiche commerciali aperte, eque e responsabili a livello mondiale; propone alla Commissione di riferire annualmente sia al Parlamento che al Consiglio in merito all'applicazione delle linee guida dell'OCSE all'interno dell'Unione europea;
31. sottolinea l'importanza di formulare le politiche dell'Unione in materia di RSI in linea con le normative internazionali, al fine di evitare interpretazioni nazionali divergenti e rischi di vantaggi o svantaggi competitivi a livello nazionale o internazionale;
32. insiste sul fatto che ognuno dei 27 Stati membri deve velocizzare la revisione del proprio piano d'azione nazionale in materia di RSI e lo sviluppo dei piani nazionali di applicazione delle linee guida dell'OCSE e dei principi guida delle Nazioni Unite pertinenti, ovvero processi che dovrebbero essere conclusi al più tardi nel dicembre 2013; ritiene che gli Stati membri debbano garantire la partecipazione di tutti i soggetti interessati, compresi le ONG, la società civile, i sindacati, le organizzazioni dei datori di lavoro e le istituzioni nazionali per i diritti umani, all'elaborazione dei citati piani; invita l'UE ad agevolare l'apprendimento dalle esperienze acquisite dagli Stati membri in cui il processo è già in corso; incoraggia gli Stati membri a trarre ispirazione dalle linee guida figuranti nella norma ISO 26000, dalla

più recente versione delle linee guida della "Global Reporting Initiative" e dagli orientamenti elaborati dal Gruppo europeo delle istituzioni nazionali per i diritti umani;

33. chiede una maggiore coerenza delle politiche a livello di UE basata sulla conformità degli appalti pubblici, del credito alle esportazioni, della buona governance, della concorrenza, dello sviluppo, del commercio, degli investimenti nonché di politiche e accordi diversi alle norme internazionali in materia di ambiente, questioni sociali e diritti umani di cui alle linee guida e ai principi pertinenti dell'OCSE e delle Nazioni Unite; invita, a tale proposito, a compiere sforzi finalizzati alla cooperazione con gli organi rappresentativi dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei consumatori, tenendo conto dei pertinenti pareri delle istituzioni nazionali per i diritti umani, ad esempio il documento sui diritti dell'uomo e gli appalti che il gruppo europeo delle istituzioni nazionali per i diritti umani ha presentato alla Commissione; chiede una significativa e adeguata valutazione dell'impatto delle proposte legislative per individuare potenziali incoerenze con i principi guida delle Nazioni Unite e insiste sulla necessità di un coordinamento con il gruppo di lavoro dell'ONU per le imprese e i diritti umani onde evitare interpretazioni divergenti e contraddittorie di tali principi;
34. accoglie con favore, in particolare, l'inserimento del settore delle TIC in determinate linee guida europee in materia di imprese e diritti umani; riconosce i reali dilemmi creati dalla necessità di conciliare tutela della vita privata e lotta ai contenuti illeciti, da un lato, con l'obiettivo di difendere la libertà di espressione dall'altro, come mostrato dalla recente controversia innescata dal video anti-islamico pubblicato su YouTube; chiede che molte più imprese europee collaborino all'iniziativa multilaterale di punta in materia, la Global Network Initiative (GNI), cui attualmente aderiscono in prevalenza aziende statunitensi;
35. insiste affinché tutti i finanziamenti a favore del commercio e dello sviluppo concessi agli attori del settore privato da parte degli strumenti di investimento dell'UE, della Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, contengano clausole contrattuali riguardanti l'obbligo di conformarsi alle linee guida dell'OCSE sulle imprese multinazionali e ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, unitamente a norme sulla rendicontabilità e a un chiaro meccanismo di reclamo; rinnova il suo appello agli Stati membri affinché facciano altrettanto in relazione al rilascio dei crediti all'esportazione alle imprese;
36. plaude all'iniziativa della Commissione in materia di piani d'azione nazionali per l'applicazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a svolgere un ruolo molto più incisivo in termini di contributo a condurre l'applicazione ad alto livello e di promozione di un controllo e di una rendicontazione efficaci; chiede di avviare un "processo di valutazione inter pares" tra Stati membri al fine di portare avanti l'applicazione; chiede alla Commissione e al SEAE di valutare l'attuazione dei piani d'azione e le azioni intraprese a livello di UE riferendo in merito al Consiglio europeo e al Parlamento entro la fine del 2014;
37. riconosce che le aziende operano sempre di più in Stati fragili e hanno un obbligo di diligenza in termini di protezione del loro personale da conflitti, terrorismo e criminalità organizzata; ribadisce tuttavia che le imprese hanno parimenti il dovere di garantire che le disposizioni in materia di sicurezza non pregiudichino la pace o la sicurezza di altri nei luoghi in cui operano, pena la possibilità di essere accusate di complicità nei casi di violazione dei diritti umani; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una

maggior adozione dei principi internazionali volontari per la sicurezza e a cercare l'accordo di un quadro normativo internazionale sulla regolamentazione, il monitoraggio e il controllo delle attività delle società militari e di sicurezza private;

38. invita le imprese e le altre parti interessate a partecipare in modo costruttivo al processo di elaborazione di orientamenti in materia di diritti umani settoriali avviato dalla Commissione nonché a utilizzare gli orientamenti che risulteranno dal processo stesso una volta che sarà ultimato;
39. invita la Commissione, in particolare la DG Giustizia, ad avanzare proposte volte a favorire l'accesso alla giustizia nei tribunali dell'UE per i casi più estremi ed eclatanti di violazione dei diritti umani o dei lavoratori da parte di società con sede in Europa ovvero delle controllate, dei subappaltatori o dei partner commerciali delle stesse, come raccomandato dal rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani;
40. segnala altresì la necessità di sviluppare e istituire meccanismi per la denuncia delle violazioni dei diritti umani all'interno delle singole imprese;
41. ritiene che lo studio "Green Matters" dimostri in maniera definitiva il legame positivo tra adesione di un'impresa alla RSI e conseguimento di migliori prestazioni finanziarie in sede di superamento della crisi; sostiene il concetto di "competitività responsabile" e sottolinea che il potenziale mercato di beni e servizi utili sotto il profilo sociale e ambientale rimane un'opportunità commerciale fondamentale non solo per le imprese ma anche in un'ottica di soddisfacimento delle esigenze della società;
42. condivide il parere delle imprese, individuato nel sondaggio "Global CEO" del 2012, secondo cui la crescita sostenibile di un'impresa presuppone una stretta collaborazione con le popolazioni, i governi e i partner commerciali locali nonché investimenti nelle comunità locali; sostiene le iniziative commerciali legate alla creazione di posti di lavoro, alla formazione e al contributo per la gestione delle limitazioni delle risorse nonché per le soluzioni sanitarie chiedendone altresì l'intensificazione;
43. invita la Commissione, in particolare la DG Commercio, a passare da un approccio "passivo" a uno "attivo" nei confronti delle linee guida dell'OCSE, anche attraverso la richiesta di adesione alla Dichiarazione dell'OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali, che comprende le suddette linee guida, garantendo la promozione e il sostegno continuo di queste ultime da parte delle delegazioni dell'UE nei paesi terzi, finanziando iniziative di sviluppo delle capacità in collaborazione con le imprese, i sindacati e la società civile nei paesi terzi in relazione all'applicazione delle linee guida, nonché garantendo che le stesse siano specificamente citate in tutti i nuovi accordi tra l'Unione europea e i paesi terzi, ivi compresi tutti gli accordi commerciali e di investimento; chiede all'UE di impegnarsi a fondo sul piano diplomatico per convincere più paesi a livello internazionale a diventare firmatari e a fornire un sostegno concreto ai gruppi della società civile in vista della trattazione di "casi specifici" di presunte violazioni, in collaborazione con gli Stati membri;
44. ritiene che la RSI possa costituire uno strumento importante in grado di aiutare l'Unione europea a sostenere l'attuazione delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) a livello internazionale; chiede alla Commissione di sostenere le organizzazioni e le parti sociali europee intenzionate ad avviare progetti pilota conformi alle

linee guida dell'OCSE e ad altre norme internazionali in materia di RSI per lo sviluppo delle capacità nei paesi terzi; chiede alla Commissione di stabilire un obiettivo specifico per la negoziazione e la conclusione di nuovi accordi quadro su questioni legate alla RSI nonché di invitare le parti sociali a concludere tali accordi nel contesto del loro nuovo approccio settoriale alla RSI; invita la Commissione, in particolare la DG Occupazione, a integrare le norme in materia di lavoro nella RSI intraprendendo progetti pilota sul lavoro dignitoso in collaborazione con i governi dei paesi terzi;

45. concorda con la comunicazione della Commissione intitolata "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese" laddove afferma che "il rispetto della legislazione applicabile e dei contratti collettivi tra le parti sociali rappresenta un presupposto necessario per far fronte [alla] responsabilità [sociale delle imprese]."; ritiene che la RSI debba integrare, senza tuttavia sostituire in alcun modo, la legislazione, la contrattazione collettiva e il dialogo con i lavoratori organizzati in sindacati attualmente vigenti; è del parere che le imprese debbano impegnarsi a esaminare con i lavoratori e i loro rappresentanti la politica da esse condotta in materia di RSI, valutando altresì elementi come una relazione annuale sull'impatto sociale e ambientale delle rispettive attività; ritiene che debba essere adottato un complesso facoltativo di norme per gli accordi quadro europei sulla base del possibile contenuto del quadro in questione, come descritto nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'argomento;

46. invita l'UE e, in particolare, la Commissione a:

- garantire che RSI e diritti umani figurino tra le tematiche prioritarie dei singoli strumenti finanziari previsti dal nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020; ed
- elaborare un sostegno specifico nel quadro dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) per la formazione e lo sviluppo globale delle capacità nel campo della RSI e dei diritti umani a favore delle organizzazioni della società civile, delle istituzioni nazionali per i diritti umani, dei difensori dei diritti umani, dei sindacati e di altre organizzazioni per i diritti dell'uomo;

47. plaude al fatto che una parte del mondo imprenditoriale ha auspicato una nuova convenzione globale sulla responsabilità delle imprese nel sistema delle Nazioni Unite facendo riferimento al vertice delle Nazioni Unite Rio+20; ritiene che per una simile convenzione sarà probabilmente necessario attendere alcuni anni, ma che l'UE dovrebbe comunque partecipare al dibattito in modo costruttivo; è tuttavia del parere che le discussioni in tal senso non debbano distogliere i responsabili decisionali a livello di imprese e di governo dall'obiettivo di portare avanti con urgenza l'attuazione degli strumenti esistenti in materia di RSI; richiama l'attenzione sul fatto che, oltre al sistema delle Nazioni Unite, esistono diversi modelli riguardanti le modalità di possibile nascita di nuove forme di governance globale in tema di RSI, ad esempio la promozione della diffusione delle linee guida dell'OCSE tra i non aderenti oppure un'iniziativa autonoma di governi che perseguono i medesimi obiettivi; invita l'Unione europea, la Commissione e gli Stati membri a elaborare e sostenere proposte specifiche in vista di un accordo in merito a un contributo concreto e verificabile delle imprese da raggiungere nell'ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite proposti per il periodo successivo al 2015;

Politiche pubbliche per la RSI

48. concorda nel ritenere che, a partire dalla prima relazione del forum multilaterale del giugno 2004, le autorità pubbliche possano svolgere un ruolo significativo facendo ricorso alle funzioni di aggregazione e di incentivazione al fine di promuovere la RSI, anche nell'ambito degli appalti pubblici, e invita gli Stati membri a rilanciare con forza tale impegno tramite il gruppo di alto livello e altri canali;
49. chiede che, negli ambiti in cui l'UE o gli Stati membri sono partner di imprese (ad esempio gli appalti pubblici, imprese di Stato, imprese comuni, garanzie dei crediti all'esportazione e progetti su larga scala nei paesi terzi), la conformità con i principi e le linee guida dell'OCSE e delle Nazioni Unite rappresenti una priorità, espressa mediante clausole contrattuali specifiche che comportino conseguenze per le imprese in flagrante violazione delle norme sociali, ambientali e in materia di diritti umani;
50. sottolinea l'importanza del quadro delle Nazioni Unite "proteggere, rispettare e riparare" e ritiene che i suoi tre pilastri, ossia la responsabilità dello Stato di proteggere dalle violazioni dei diritti umani, la responsabilità delle imprese di rispettare tali diritti e la necessità di un accesso più efficace ai mezzi di ricorso, debbano essere sostenuti da adeguate misure atte a favorirne l'attuazione;
51. sottolinea che, in conseguenza del loro peso nell'ambito degli scambi commerciali internazionali, le imprese europee, con le loro filiali e i loro subappaltatori, svolgono un ruolo fondamentale nella promozione e nella diffusione delle norme sociali e del lavoro nel mondo; riconosce che i ricorsi nei confronti di imprese dell'UE attive all'estero sono spesso risolti con maggiore efficacia sul posto; plaude ai punti di contatto nazionali dell'OCSE quali meccanismi statali non giuridici capaci di svolgere il ruolo di mediatori in un'ampia gamma di controversie in materia di imprese e diritti umani; chiede, tuttavia, maggiori sforzi da parte delle imprese per sviluppare meccanismi di reclamo e ricorso conformi ai criteri di efficacia indicati nei principi guida delle Nazioni Unite, e che si faccia riferimento ai principi e alle linee guida riconosciuti a livello internazionale quale ulteriore guida autorevole, in particolare le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali recentemente aggiornate, i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite, la norma di orientamento sulla responsabilità sociale ISO 26000 e la dichiarazione di principi tripartita dell'OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale;
52. chiede l'elaborazione di norme più efficaci in materia di trasparenza e responsabilità per le imprese del settore tecnologico dell'UE riguardo all'esportazione di tecnologie che possono essere utilizzate per violare i diritti umani o agire contro gli interessi di sicurezza dell'UE;
53. chiede che venga attuato il principio di "conoscenza dell'utente finale", onde garantire un maggiore controllo ed evitare il verificarsi di violazioni dei diritti umani a monte o a valle delle filiere di approvvigionamento e dei flussi di produzione o di mercato;
54. ritiene che gli Stati membri debbano attribuire la responsabilità alle aziende per l'adozione di principi e politiche proattive volte a contrastare la discriminazione e l'esclusione sociale, promuovere l'uguaglianza di genere e rispettare i diritti fondamentali di tutti;
55. invita la Commissione e gli Stati membri, considerato l'approccio multilaterale alla RSI, a valutare la possibilità di estendere la partecipazione come osservatore alle riunioni semestrali del gruppo di alto livello per includervi i rappresentanti degli osservatori, tra cui due relatori delle commissioni competenti del Parlamento europeo, rappresentanti del programma ambientale dell'ONU, del Consiglio per i diritti umani dell'ONU e

dell'Organizzazione internazionale del lavoro e un candidato ciascuno per imprese europee, sindacati e società civile, stabilito dal comitato di coordinamento del forum multilaterale;

56. riconosce che la necessità di avvicinare le istituzioni dell'UE ai suoi cittadini, sottolineata nella dichiarazione di Laeken del 2001, è ancora attuale; è pertanto favorevole a un esame formale della proposta "Solidarité" di un programma interistituzionale in materia di risorse umane nelle istituzioni dell'UE per facilitare la partecipazione del personale e dei tirocinanti all'impegno civico attraverso attività di volontariato, umanitarie e sociali positive, sia in quanto elemento della formazione del personale che sotto forma di volontariato; sottolinea il fatto che il programma proposto permette di ridurre i costi e rappresenta un considerevole valore aggiunto e contribuirebbe alla promozione e all'attuazione delle politiche e dei programmi dell'UE; esorta tutti gli Stati membri a includere un servizio di volontariato dei dipendenti nei loro piani d'azione nazionali; chiede di firmare un "patto" mediante il Centro europeo di volontariato (CEV) per coinvolgere le organizzazioni della società civile in tutta Europa nel conseguimento del presente obiettivo;
57. invita le imprese a incentivare il volontariato internazionale dei propri dipendenti, al fine di facilitare le sinergie tra il settore pubblico e il settore privato nella cooperazione allo sviluppo; chiede alla Commissione di fornire sostegno alle iniziative adottate dalle imprese in tale ambito attraverso il futuro corpo volontario europeo di aiuto umanitario;
58. ritiene che gli Stati membri debbano incoraggiare le aziende a elaborare politiche e introdurre misure che facciano fronte alla necessità di rispettare la vita privata e familiare di tutti i loro dipendenti; ritiene che dette politiche e misure debbano essere conformi al principio di uguaglianza ed estendersi ai negoziati sulla durata e sull'organizzazione dell'orario di lavoro, sui livelli di retribuzione, sulla disponibilità di determinate agevolazioni pratiche ai lavoratori e sulle condizioni lavorative flessibili, inclusa la natura dei contratti di lavoro e la disponibilità delle interruzioni di carriera;
59. riconosce che gli indicatori sociali sono in ritardo rispetto agli indici ambientali in termini di valutazione economica e specificità generale in molte iniziative in materia di RSI; ritiene che, nonostante il manuale sugli appalti "sociali", l'Unione europea stessa sia stata soggetta a limiti eccessivi in tale settore; chiede che sia realizzato uno studio sulla "valutazione del capitale sociale" che determini un ampio dibattito condotto dall'Europa su una migliore integrazione dell'impatto sociale nella gestione sostenibile delle imprese; sostiene il finanziamento di progetti pilota volti a elaborare indici sociali, agenzie di rating sociale e la pratica di revisione sociale in alcuni Stati membri e settori imprenditoriali;
60. accoglie con favore il riconoscimento del ruolo che gli appalti pubblici devono svolgere nella promozione della RSI nella pratica, compresi l'accesso alla formazione, la parità, il commercio equo nonché l'integrazione sociale dei lavoratori svantaggiati e delle persone con disabilità, in modo tale da fornire alle imprese un incentivo ad incrementare la propria responsabilità sociale; ritiene, tuttavia, che continui a non essere chiaro in quale misura le modifiche successive alle norme in materia di appalti dell'UE siano state effettivamente adottate dalle autorità pubbliche e quale impatto complessivo abbiano prodotto in termini di miglioramento delle prestazioni ambientali e sociali delle imprese e di incentivazione della RSI; chiede lo svolgimento di ulteriori ricerche e valutazioni d'impatto che portino all'adozione di raccomandazioni chiare al fine di fornire incentivi facilmente comprensibili alle imprese; chiede che vi sia inclusa un'analisi della pratica sempre più diffusa tra le imprese di istituire clausole in materia di RSI nei propri acquisti privati, vale a dire nei

contratti tra imprese, e chiede l'individuazione di buone pratiche in questo settore;

61. incoraggia l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dei media sociali per esortare coloro che sono interessati in un'ottica globale ad assumere un ruolo più attivo nelle consultazioni multilaterali;
62. plaude ai considerevoli sforzi profusi dagli Stati membri per sviluppare e attuare i piani di azione nazionali in materia di RSI, in consultazione con le piattaforme multilaterali nazionali in molti paesi dell'UE; manifesta, tuttavia, preoccupazione per il fatto che un'ampia gamma di misure politiche pubbliche non abbia ancora prodotto un impatto significativo visibile in termini di promozione della RSI; chiede la realizzazione di una maggiore ricerca sulle misure politiche pubbliche in materia di RSI a livello europeo e di una loro valutazione; chiede alla Commissione di costituire un modello da seguire quale datore di lavoro responsabile pubblicando la propria relazione sulla RSI in conformità del supplemento per il settore pubblico della Global Reporting Initiative, offrendo al personale permessi "corrisposti" per intraprendere iniziative di volontariato per i dipendenti e riesaminando l'utilizzo dei finanziamenti per i fondi pensione secondo criteri etici;
63. chiede che l'Anno europeo della cittadinanza 2013 includa un filone specifico sulla cittadinanza d'impresa, invitando imprenditori e uomini d'affari a collaborare alle iniziative esistenti in materia di RSI negli Stati membri e a livello dell'UE per promuovere e sviluppare il concetto di "buon cittadino d'impresa";
64. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di basare il nuovo sistema di aggiudicazione sulle prassi esistenti in questo settore; ritiene che le aggiudicazioni possano incentivare la RSI soltanto se gli aggiudicatari rappresentano realmente le migliori pratiche a livello nazionale, europeo e globale; invita la Commissione a istituire un comitato indipendente di esperti per eseguirne la valutazione e "rivedere" il sistema nel corso del presente anno e in futuro su base continuativa; chiede che la diffusione di informazioni sull'aggiudicazione rifletta la reale complessità delle sfide affrontate e sottolinei gli insegnamenti che tutte le imprese dovrebbero trarre, e non esclusivamente gli aggiudicatari;
65. ritiene fondamentale che la Commissione sviluppi al più presto la metodologia comune annunciata per misurare le prestazioni ambientali sulla base del costo del ciclo di vita; reputa che tale metodologia sarebbe utile sia in termini di trasparenza delle informazioni societarie che di valutazione da parte delle autorità pubbliche delle prestazioni ambientali delle imprese;
66. invita la Commissione a intensificare gli sforzi al fine di presentare nuove proposte nel suo programma di lavoro per colmare i divari in termini di governance relativamente agli standard internazionali in materia di RSI, come raccomandato nello "studio di Edimburgo" che ha commissionato;
67. invita gli Stati membri ad adoperarsi al fine di migliorare l'efficacia delle politiche intese a promuovere la RSI, ad esempio, introducendo premi per il comportamento responsabile delle imprese sotto forma di incentivi nella politica di investimento e accesso agli investimenti pubblici;
68. plaude ai piani della Commissione volti a promuovere iniziative nei settori della produzione e del consumo responsabili; ritiene che l'UE possa basarsi sull'esperienza delle iniziative in materia di RSI che hanno portato avanti una formazione specifica e lo sviluppo delle

capacità per gli acquirenti all'interno delle imprese; ritiene che l'iniziativa pianificata sulla trasparenza possa essere uno dei fattori principali per il movimento etico dei consumatori; invita la Commissione e gli Stati membri a considerare se lo sviluppo di un'etichetta sociale europea per tutte le imprese interessate alla RSI sia fattibile e opportuno, al fine di rendere il loro impegno più visibile agli occhi di consumatori e investitori e, basandosi sulle iniziative esistenti in materia di etichettatura, promuovere costantemente la collaborazione dal basso verso l'alto sotto l'egida dell'Alleanza internazionale per l'accreditamento e l'etichettatura sociale e ambientale (ISEAL); propone che le imprese detentrici di tale etichetta europea siano sottoposte a regolari controlli riguardanti il rispetto delle disposizioni sociali in materia di RSI stabilite dall'etichetta;

Collegare l'investimento socialmente responsabile all'informazione

69. osserva che il motore fondamentale per un mercato degli investimenti socialmente responsabile e sostenibile continua a essere la domanda degli investitori istituzionali; ritiene tuttavia che la considerazione principale non dovrebbe limitarsi agli aspetti ambientali; osserva, al riguardo, che la divulgazione di informazioni agli investitori e ai consumatori è un elemento chiave della RSI e deve essere fondata sui principi sociali e ambientali facilmente applicabili e misurabili; accoglie con favore le iniziative della Commissione volte a collaborare con la comunità degli investitori sulle questioni relative alla RSI; chiede che questo impegno si basi fermamente sul sostegno dei principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite e del principio di rendicontazione integrata;
70. osserva che i beneficiari degli investitori a lungo termine, per esempio i fondi pensione, hanno interesse a redditi sostenibili e al comportamento responsabile delle imprese; ritiene importante che gli incentivi degli agenti di investimento siano efficacemente allineati agli interessi dei beneficiari e non si limitino a una interpretazione restrittiva di tali interessi incentrata unicamente sull'ottimizzazione dei guadagni a breve termine; appoggia l'introduzione di un quadro giuridico che sostenga questo obiettivo; plaude all'elaborazione di proposte da parte della Commissione in materia di investimenti a lungo termine e governo societario che contribuiranno a trattare queste questioni;
71. sostiene la Commissione nella presentazione di una proposta sulla divulgazione di informazioni non finanziarie da parte delle imprese; si compiace che detta proposta si basi su un'ampia consultazione pubblica nonché su una serie di seminari con le parti interessate pertinenti; avverte che l'uso del termine "non finanziaria" non deve celare le effettive conseguenze finanziarie reali per le imprese delle questioni sociali, ambientali e dei diritti umani; ritiene che la proposta offra all'UE la possibilità di raccomandare alle imprese europee di applicare i principi guida sulle imprese e i diritti umani dell'ONU e il Global Compact e che questi dovrebbero essere armonizzati con la rendicontazione integrata attualmente in fase di sviluppo presso il Comitato internazionale per la rendicontazione integrata (IIRC); sottolinea che qualsiasi soluzione deve essere sostenibile e non comportare oneri amministrativi eccessivi;
72. osserva che, ai fini del miglioramento della credibilità delle iniziative delle imprese, occorre garantire la relazione sociale sia verificata da un istituto esterno;

Promuovere la RSI

73. è favorevole al ruolo guida costante del forum europeo multilaterale nel sostenere l'attuazione delle proposte avanzate nella comunicazione della Commissione; ricorda che

una RSI maggiormente orientata alle PMI potrebbe avere una più ampia diffusione in tutta Europa; invita tutti i partecipanti a collaborare all'attività del forum con un approccio flessibile, aperto e di ricerca del consenso nell'autentico spirito della RSI;

74. ribadisce che i diritti e le libertà sindacali e la presenza degli organi rappresentativi dei lavoratori democraticamente eletti costituiscono il nucleo di ogni strategia in materia di RSI; plaude all'esistente quadro dell'UE di strutture settoriali e intersettoriali di dialogo sociale e chiede la piena e attiva consultazione e il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza e dei sindacati, in particolare nello sviluppo, nella gestione e nel monitoraggio dei processi e delle strutture RSI delle imprese, operando con i datori di lavoro in un autentico spirito di partenariato; invita la Commissione a considerare i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori, che sono attori essenziali, quali interlocutori nel dialogo sulle problematiche inerenti alla RSI, accanto alle imprese e alle altre parti interessate; ritiene che le parti sociali possano svolgere un importante ruolo nella promozione della responsabilità sociale delle imprese che, come va osservato, contribuisce al dialogo sociale e lo favorisce;
75. chiede che le politiche RSI comprendano misure specifiche per affrontare la pratica illecita della proscrizione dei lavoratori e della negazione dell'accesso al lavoro, spesso a causa della loro appartenenza e attività sindacale o del ruolo di rappresentanti per la sicurezza e la salute;
76. insiste sul fatto che ogni impresa riguardo alla quale si accerti che redige liste di proscrizione o viola i diritti umani e le norme in materia di lavoro sia esclusa dal ricevere sovvenzioni e finanziamenti dell'UE e dalla partecipazione a bandi di gara per altri appalti pubblici a livello europeo, nazionale o di autorità pubblica;
77. osserva che le politiche RSI devono essere rispettate non solo dall'impresa o dall'appaltatore principale, ma anche da qualsiasi subappaltatore o catena di approvvigionamento cui egli possa far ricorso nella fornitura di beni, lavoratori o servizi, con sede nell'UE o in un paese terzo, garantendo in tal modo condizioni paritarie basate su una retribuzione equa e su condizioni lavorative dignitose, nonché garantendo i diritti e le libertà sindacali;
78. approva la direttiva della Commissione sulle norme minime per le vittime e chiede alle aziende nei settori pertinenti (ad esempio viaggi, assicurazione, alloggio e telecomunicazioni) di includere nelle proprie politiche RSI strategie e strutture positive e pratiche di sostegno alle vittime della criminalità e alle loro famiglie durante una crisi, e di istituire politiche specifiche per qualsiasi dipendente vittima di un reato sul posto di lavoro o fuori;
79. conviene sull'impossibilità di adottare un approccio universale nei confronti della RSI, ma riconosce che l'elevato numero di iniziative diverse, sebbene dimostri la consapevolezza dell'importanza delle politiche RSI, può generare costi aggiuntivi, ostacolare l'attuazione e minare la fiducia e l'equità; ritiene che nell'attuazione delle linee guida in materia di RSI si debba disporre di una flessibilità sufficiente per far fronte alle esigenze specifiche di ciascuno Stato membro e di ogni regione, con particolare riguardo alla capacità delle PMI; accoglie, tuttavia, con favore la cooperazione e partecipazione attiva della Commissione, del Parlamento, del Consiglio e di altri organi internazionali per conseguire una fondamentale convergenza delle iniziative RSI nel lungo termine e procedere alla promozione e allo scambio delle buone prassi societarie in materia, nonché portare avanti le linee guida contenute nella norma internazionale ISO 26000 onde garantire un'unica

definizione globale, coerente e trasparente di RSI; esorta la Commissione a contribuire in modo efficace all'orientamento e al coordinamento delle politiche degli Stati membri dell'UE, riducendo pertanto il rischio che le imprese operanti in più di uno Stato membro incorrano in costi aggiuntivi dovuti a disposizioni divergenti;

80. ritiene che il concetto di RSI come "bene di lusso" sostenuto dalle imprese solo in periodi di prosperità sia stato decisamente confutato dai livelli costantemente elevati di impegno delle imprese nei confronti della RSI; ritiene che si sia trattato di un'ipotesi antiquata che ignora l'importanza della reputazione nonché del livello di rischio esterno per la redditività delle imprese moderne; chiede a tutti i responsabili politici europei di integrare la RSI a tutti i livelli di politica economica, anche rafforzandola nell'ambito della strategia Europa 2020;
81. sottolinea che la RSI dovrebbe applicarsi all'intera catena di approvvigionamento globale, inclusi tutti i livelli di subappalto, dovrebbe includere disposizioni che estendano la tutela ai lavoratori migranti, interinali e distaccati, sia nella fornitura di beni che di lavoratori e di servizi, e si dovrebbe basare su una retribuzione equa e su condizioni lavorative dignitose, nonché garantire i diritti e le libertà sindacali; ritiene che il concetto di gestione responsabile della catena di approvvigionamento necessiti di un ulteriore sviluppo quale meccanismo volto a garantire la RSI;
82. si compiace del lavoro svolto in alcune scuole di gestione aziendale al fine di promuovere la RSI, ma riconosce che queste ultime sono soltanto una minoranza; invita il gruppo ad alto livello e gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione e, se del caso, le università, a individuare modalità per integrare la RSI, la gestione responsabile e la cittadinanza responsabile nell'istruzione e nella formazione professionale sulla gestione per tutti i futuri dirigenti di impresa, affinché diventino una pietra miliare della governance aziendale strategica e venga promossa la sensibilizzazione in materia di consumo sostenibile; ritiene che in tal ambito rientri anche il coinvolgimento dei bambini in sistemi di imprenditorialità giovanile; invita la Commissione a fornire un sostegno finanziario supplementare ai progetti di istruzione e formazione in materia di RSI a titolo dei programmi dell'UE Apprendimento permanente e Gioventù in Azione;
83. ribadisce che la RSI dovrebbe potersi applicare a tutte le imprese in modo da creare condizioni di uguaglianza ed equità; rileva tuttavia che le modalità con cui le industrie estrattive operano nei paesi in via di sviluppo richiedono un superamento dell'approccio volontario; sottolinea che gli investimenti in Nigeria da parte dell'industria del petrolio sono un chiaro esempio dei limiti della RSI attuata al momento, nell'ambito della quale le imprese non hanno intrapreso iniziative di RSI per creare pratiche commerciali sostenibili o contribuire allo sviluppo dei paesi ospitanti; sostiene con forza la proposta legislativa per una rendicontazione paese per paese basata sulle norme dell'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI) e per una rendicontazione su vendite e profitti, nonché imposte ed entrate, al fine di scoraggiare la corruzione e prevenire l'elusione fiscale; chiede alle industrie estrattive europee che operano nei paesi in via di sviluppo di costituire un esempio quanto a responsabilità sociale e promozione del lavoro dignitoso;
84. chiede norme di dovuta diligenza in materia di diritti umani e catena di approvvigionamento a livello di UE che soddisfino i requisiti enunciati nella Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio e che si applichino, tra l'altro, a settori suscettibili di avere un forte impatto negativo o positivo sui diritti umani, quali le catene di approvvigionamento

globali e locali, i minerali dei conflitti, l'esternalizzazione e l'appropriazione dei terreni, e a regioni in cui il diritto del lavoro e la tutela dei lavoratori sono insufficienti o in cui sono realizzati prodotti pericolosi per l'ambiente e la salute; accoglie con favore i programmi già istituiti dall'UE, in particolare i programmi per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT), e sostiene le iniziative private, come l'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI);

85. invita la Commissione a intraprendere ulteriori iniziative volte a sbloccare e consolidare il potenziale della RSI nell'affrontare il cambiamento climatico (collegandolo all'efficienza energetica e delle risorse), ad esempio nel processo di acquisto di materie prime seguito dalle imprese;
86. sottolinea che l'assistenza dell'UE ai governi di paesi terzi nell'attuazione della regolamentazione sociale e ambientale nonché di regimi di controllo efficaci è un completamento necessario per la promozione, a livello mondiale, della RSI degli affari europei;
87. suggerisce che i governi degli Stati membri chiedano alla Banca europea per gli investimenti di inserire una clausola di responsabilità sociale delle imprese nei suoi interventi;
88. invita la Commissione a promuovere la responsabilità sociale delle imprese nelle sedi multilaterali, sostenendo una maggiore cooperazione tra l'OMC e gli altri organismi multilaterali che si occupano di RSI, quali l'OIL e l'OCSE;
89. chiede l'istituzione di un sistema di cooperazione giudiziaria transnazionale tra l'Unione europea e i paesi terzi firmatari di accordi commerciali bilaterali, onde garantire un accesso efficace alla giustizia per le vittime nel paese in cui si verifica la violazione delle normative sociali o ambientali da parte di multinazionali o di loro filiali dirette, e per sostenere l'istituzione di procedure giudiziarie internazionali destinate a sanzionare, se del caso, le violazioni della legge commesse dalle imprese;
90. chiede che vengano condotte tempestive valutazioni dell'impatto delle nuove tecnologie sui diritti umani già nella fase di ricerca e sviluppo e chiede che tali valutazioni comprendano studi prospettici e considerazioni sull'identificazione di norme per incorporare i diritti umani nella concezione stessa dei sistemi;
91. rileva che la RSI è un meccanismo che consente ai datori di lavoro di offrire sostegno ai propri lavoratori e alle comunità locali dei paesi in via di sviluppo, che il rispetto della RSI e delle norme del lavoro permette a tali paesi di beneficiare di ulteriori scambi internazionali e che la RSI può garantire che i profitti siano equamente condivisi per promuovere una prosperità economica e sociale sostenibile e far uscire un maggior numero di persone dalla povertà, soprattutto in tempi di crisi finanziaria;
92. incoraggia l'UE a svolgere un ruolo attivo nella sensibilizzazione in merito al contributo che le imprese possono apportare alla società tramite la RSI nei settori della cultura, dell'istruzione, dello sport e della gioventù;
93. incoraggia le imprese mediatiche a includere norme giornalistiche trasparenti nelle loro politiche in materia di RSI, inclusi le garanzie in termini di tutela della fonte e i diritti degli informatori;

94. invita la Commissione a salvaguardare le iniziative in materia di RSI definite e ben funzionanti, introducendo un test in materia per valutare l'impatto delle prossime iniziative legislative e amministrative sulle misure di RSI e tenere conto dei risultati pertinenti durante l'elaborazione delle proposte;

95. accoglie con favore, a fini di sostenibilità, gli obblighi imposti agli operatori del mercato e invita la Commissione a osservare e valutare le iniziative in materia di RSI;

o

o o

96. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.